Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 83 dell' 8 aprile 1933-XI

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE: Concorsi a posti nei Regi istituti commerciali e industriali del Regno.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di segretario-economo nei Regi istituti commerciali di Brindisi, Fano, Genova, Gorizia, Milano, Padova, Riposto e di Roma, e nella Regia scuola commerciale di Mosso S. Maria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sulla istruzione media commerciale, ed il regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;
Viste le piante organiche del personale dei Regi istituti commerciali di Brindisi, Fano, Genova, Gorizia, Milano, Padova, Riposto e di Roma e della Regia scuola commerciale di Mosso S. Maria;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di segretario-economo:
nel Regio istituto commerciale di Brindisi,
» » » » » Fano,
» » » » » Genova,
» » » » » Gorizia,
» » » » » Milano,
» » » » » Padova,
» » » » » Riposto,
» » » » » Roma,
e nella Regia scuola commerciale di Mosso S. Maria.

Il concorso è per esami e per titoli.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) per ogni singolo posto messo a concorso domanda in carta bollata da L. 5. Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri di ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di Istituto commerciale o di Istituto tecnico Regio o pareggiato;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

11° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo nelle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo, e l'elenco di cui ai precedenti nn. 11 e 12; non sono ammessi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti e titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa verificarsi.

Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Gli esami consistono in una prova scritta di italiano, una prova scritta di computisteria e ragioneria, una prova pratica di calligrafia e dattilografia ed una prova orale sulle seguenti materie: nozioni di diritto civile ed amministrativo, computisteria e ragioneria, legislazione relativa all'insegnamento commerciale. È titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Il vincitore di ogni singolo concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 9300 e il supplemento di servizio attivo di L. 1800 (che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

I vincitori dei singoli concorsi dovranno assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(529)

Concorso al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale « Q. Sella » di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Vista la pianta organica del personale del Regio istituto commerciale « Q. Sella » di Torino;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale « Q. Sella » di Torino.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5 alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori d'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale istruzione tecnica) possono far riferimento nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12; sono esclusi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione, debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potesero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova, e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia), che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte de conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(530)

Concorso al posto di insegnante titolare di calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nella Regia scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Padova.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Vista la pianta organica del personale del Regio istituto scuola commerciale di Padova;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nella Regia scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Padova.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in ragioneria conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito, i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per la istruzione tecnica) possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12; non sono ammessi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione, devono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 10.736 e a L. 1936.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(531)

Concorso al posto di insegnante titolare di matematica nei Regi istituti commerciali di Bari, Catania e Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Viste le piante organiche del personale dei Regi istituti commerciali di Bari, di Catania e di Palermo;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di insegnante titolare di matematica nel Regio istituto commerciale di Bari, nel Regio istituto commerciale di Catania e nel Regio istituto commerciale di Palermo.

Il concorso è per titoli e per esami.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) per ogni singolo posto messo a concorso domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in matematica;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12; sono esclusi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nelle domande deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore di ogni singolo concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia), che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640.

I vincitori dei singoli concorsi dovranno assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(532)

Concorso al posto di insegnante titolare di chimica e merceologia nel Regio istituto commerciale « E. Bona » di Biella.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Vista la pianta organica del personale del Regio istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto d'insegnante titolare di chimica e merceologia nel Regio istituto commerciale « E. Bona » di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in chimica;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti:

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale istruzione tecnica) possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12.

Non sono ammessi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione, debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono stati spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotte a L. 12.672 e L. 2640.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(533)

Concorso al posto di insegnante titolare di storia e geografia nel Regio istituto commerciale di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Vista la pianta organica del personale del Regio istituto-scuola commerciale di Gorizia;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto d'insegnante titolare di storia e geografia nel Regio istituto commerciale di Gorizia.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in lettere o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o diploma di laurea in economia e diritto, conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale istruzione tecnica) possono fare riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 11 e 12; non sono ammessi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalle domande di ammissione, debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono stati spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze

stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotte a L. 12.672 e L. 2640.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(534)

Concorso al posto di insegnante titolare di lingua e letteratura italiana e nozioni di diritti e doveri nella Regia scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Vista la pianta organica del personale del Regio istituto-scuola commerciale di Gorizia;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto d'insegnante titolare di lingua e letteratura italiana e nozioni di diritti e doveri nella Regia scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Gorizia.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dai doveri d'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in lettere o diploma di magistero;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica od essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale istruzione tecnica) possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12;

Non sono ammessi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero seperatamente dalla domanda di ammissione, debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotte a L. 10.736 e a L. 1936.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(535)

Concorso al posto di insegnante titolare di istituzioni di commercio e pratica commerciale nella Regia scuola commerciale di Treviso.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;
Vista la pianta organica del personale della Regia scuola commerciale di Treviso;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto d'insegnante titolare di istituzioni di commercio e pratica commerciale nella Regia scuola commerciale di Treviso.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica), domanda in carta bollata da L. 5; dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in ragioneria conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gl'impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza di servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per la istruzione tecnica) possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12; non sono ammessi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione, debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 10.736 e a L. 1936.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(536)

Concorso al posto di insegnante titolare di istituzioni economiche nel Regio istituto commerciale di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;
Vista la pianta organica del personale del Regio istituto commerciale di Firenze;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di istituzioni economiche nel Regio istituto commerciale di Firenze.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica), domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, i documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in legge o di laurea in diritto ed economia conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o di laurea in scienze economiche e commerciali;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per la istruzione tecnica) possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12; sono esclusi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotte a L. 12.672 e a L. 2640.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(537)

Concorso al posto di applicato di segreteria nei Regi istituti commerciali di Ancona, Bologna, Brindisi, Caserta, Fano, Genova e Padova, e nella Regia scuola commerciale di Treviso.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Viste le piante organiche del personale dei Regi istituti commerciali di Ancona, Bologna, Brindisi, Caserta, Fano, Genova e Padova e della Regia scuola commerciale di Treviso;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di applicato di segreteria:

nel Regio istituto commerciale di Ancona;
nel Regio istituto commerciale di Bologna;
nel Regio istituto commerciale di Brindisi;
nel Regio istituto commerciale di Caserta;
nel Regio istituto commerciale di Fano;
nel Regio istituto commerciale di Genova;
nel Regio istituto commerciale di Padova;
nella Regia scuola commerciale di Treviso.

Il concorso è per esami e per titoli.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano la licenza di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento o titolo equipollente.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta di italiano;

una prova orale di aritmetica e di pratica d'ufficio con speciale riguardo alla segreteria di una scuola commerciale;

una prova di calligrafia e dattilografia.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla Direzione di ogni singolo Istituto o della Scuola al cui posto intendono concorrere, in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la loro domanda in carta bollata da L. 5, corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, i documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato generale penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio cui aspira;

7° fotografia debitamente autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di licenza di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento o titolo equipollente.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 coloro che abbiano già un ufficio di ruolo nelle Regie scuole e gli impiegati di ruolo dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dev'essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e documenti presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria dell'Istituto.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura dell'Istituto, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Sarà dato avviso al candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per queste, o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito, non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di merito la Commissione terrà conto delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore di ogni singolo concorso sarà nominato per un biennio in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 5900 (aumentabile con quattro aumenti triennali fino a L. 7300) e il supplemento di servizio attivo di L. 1500 (che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 5192 e a L. 1320) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(538)

Concorso al posto di insegnante titolare di lingua francese nella Regia scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Trieste.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Vista la pianta organica del personale del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua francese nella Regia scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Trieste.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica), domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, i documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in lingua francese conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese o diploma di laurea in lettere o diploma di magistero;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per la istruzione tecnica) possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12; sono esclusi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione, debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 10.736 e a L. 1936.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(539)

Concorso al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale e ragioneria industriale nel Regio istituto commerciale « E. Bona » di Biella.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Vista la pianta organica del personale del Regio istituto commerciale « E. Bona » di Biella;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale e ragioneria industriale nel Regio istituto commerciale « E. Bona » di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori d'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in ragioneria conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Scuole regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale istruzione tecnica) possono far riferimento nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12; non sono ammessi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(540)

Concorso al posto di insegnante di scienze naturali e merceologia nella Regia scuola commerciale di Porto Empedocle.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Vista la pianta organica del personale della Regia scuola commerciale di Porto Empedocle;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

E aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante di scienze naturali e merceologia nella Regia scuola commerciale di Porto Empedocle.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'Ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il con-

corrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in chimica o di laurea in scienze naturali, o di laurea in scienze agrarie o di laurea in scienze economiche e commerciali;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica od essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per la istruzione tecnica) possono far riferimento nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12; sono esclusi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione, debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 10.736 e a L. 1936.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(541)

Concorso al posto di insegnante titolare di ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nella Regia scuola commerciale di Feltre.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Vista la pianta organica della Regia scuola commerciale di Feltre;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nella Regia scuola commerciale di Feltre.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica), domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in ragioneria conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti.

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Scuole regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati da presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) possono far riferimento nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12; sono esclusi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione, debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 24 marzo 1930, n. 454, e 22 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 vengono rispettivamente ridotti a L. 10.736 e a L. 1936.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(542)

Concorso al posto di insegnante titolare di calcolo mercantile e ragioneria nella Regia scuola commerciale di Porto Empedocle e nella Regia scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 24 novembre 1930, n. 1502;

Viste le piante organiche delle Regie scuole commerciali di Gorizia e di Porto Empedocle;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di insegnante titolare di calcalcolo mercantile e ragioneria:

nella Regia scuola commerciale di Porto Empedocle;

nella Regia scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Gorizia.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) per ogni singolo posto messo a concorso, domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in ragioneria conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale ed in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo della Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiliti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai numeri 11 e 12; non sono ammessi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni o per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data posto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramente o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395 e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore di ogni singolo concorso sarà nominato per un biennio, titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 10.736 e a L. 1936.

I vincitori dei singoli concorsi dovranno assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(543)

Concorso al posto di insegnante titolare di lingua inglese nei Regi istituti commerciali di Caserta e Salerno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Viste le piante organiche del personale dei Regi istituti commerciali di Caserta e di Salerno;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di insegnante titolare di lingua inglese:

nel Regio istituto commerciale di Caserta;

nel Regio istituto commerciale di Salerno.

Il concorso è per esami e per titoli.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica), per ogni singolo posto messo a concorso, domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori d'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in lingua inglese conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese o diploma di laurea in lettere o diploma di magistero;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale e in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del

bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale istruzione tecnica) possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12; sono esclusi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nelle domande deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti e smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore di ogni singolo concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova, e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400, e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640.

I vincitori dei singoli concorsi dovranno assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(544)

Concorso al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nei Regi istituti commerciali di Carrara, Firenze e Riposto.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Viste le piante organiche del personale dei Regi istituti commerciali di Carrara, di Firenze e di Riposto;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria:

nel Regio istituto commerciale di Carrara;
nel R. istituto commerciale di Firenze;
nel Regio istituto commerciale di Riposto.

Il concorso è per esami e per titoli.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) per ogni singolo posto messo a concorso domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

5° certificato penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in ragioneria, conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma

devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 11 e 12; sono esclusi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nelle domande deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore di ogni singolo concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640.

I vincitori dei singoli concorsi dovranno assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(545)

Concorso al posto di insegnante titolare di scienze e merceologia nei Regi istituti commerciali di Carrara e di Salerno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Viste le piante organiche del personale dei Regi istituti commerciali di Carrara e di Salerno;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1931-XI;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di insegnante titolare di scienze e merceologia:

nel Regio istituto commerciale di Carrara;

nel Regio istituto commerciale di Salerno.

Il concorso è per esami e per titoli.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) per ogni singolo posto messo a concorso domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Tale certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori d'ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in chimica;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale istruzione tecnica) possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12.

Sono esclusi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione, debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nelle domande deve essere esattamente indicato l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore di ogni singolo concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova, e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640.

I vincitori dei singoli concorsi dovranno assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(1628)

Concorso al posto di insegnante titolare di lingua francese nel Regio istituto commerciale di Riposto.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Vista la pianta organica del personale del Regio istituto commerciale di Riposto;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di insegnante titolare di lingua francese nel Regio istituto commerciale di Riposto.

Il concorso è per esami e per titoli.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica), domanda in carta bollata da L. 5.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori di ufficio;

5° certificato generale penale;

6° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° fotografia autenticata;

8° stato di famiglia;

9° diploma di laurea in lingua francese conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese o diploma di laurea in lettere o diploma di magistero;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 4, 5 e 6, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale istruzione tecnica) possono far riferimento nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 11 e 12. Sono esclusi altri riferimenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nelle domande deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e documenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio ini-

ziale di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di lire 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono, rispettivamente, ridotti a L. 12.672 e a L. 2640.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(1629)

Concorso a due posti di assistente presso il Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato, approvata con decreto Ministeriale 12 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese;

Vista la lettera di S. E il Capo del Governo n. 7259, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso a due posti di assistente nel Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato;

Visto il R. decreto 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato sono aperti i concorsi per titoli ed esami a due posti di assistente titolare, e cioè: assistente per la tessitura: assistente per la chimica analitica. Ai concorsi sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, a' sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584.

Detti assistenti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio; diploma originale di perito tecnico tessile per il posto di assistente per la tessitura, e di perito tecnico chimico per il posto di assistente per la chimica analitica, o relative copie autentiche debitamente legalizzate. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal Direttore dell'Istituto industriale, comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal Presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto); quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal Podestà, la cui firma deve essere a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo

che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposta ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se i candidati, cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(546)

Concorso a due posti di assistente presso il Regio istituto nazionale per le industrie tessili « B. Mussolini » di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale per le industrie tessili « B. Mussolini » di Napoli, approvata con decreto Ministeriale 28 giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1925;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 7259, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso a due posti di assistente nel Regio istituto nazionale per le industrie tessili « B. Mussolini » di Napoli;

Visto il R. decreto 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale per le industrie tessili « B. Mussolini » di Napoli è aperto il concorso per titoli ed esami e due posti di assistente titolare a disposizione della direzione. Al concorso sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, a' sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584.

Detti assistenti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione

del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio; diploma originale di perito tecnico tessile o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla Segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal Direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primo e secondo nella graduatoria e, in caso di rinuncia degli stessi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se i candidati, cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quant'altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato Regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(547)

Concorso ad un posto di assistente titolare di chimica presso il Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio di Torino, approvata con decreto Ministeriale 16 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1925;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 7259 in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso al posto di assistente nel Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio di Torino;

Visto il R. decreto 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio di Torino è aperto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente titolare di chimica a disposizione della direzione. Al concorso sono emmessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

L'assistente prescelto inizia la sua carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di lire 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono, rispettivamente, ridotti a L. 8184 e a L. 1584. Detto assistente viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito tecnico chimico o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto industriale, comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente Autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° Certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Isituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Al candidato sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nei citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(548)

Concorso a due posti di assistente presso il Regio istituto nazionale di setificio di Como.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie Scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale di setificio di Como, approvata con decreto Ministeriale 3 dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo, n. 7259, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso ai posti di assistente nel Regio istituto nazionale di setificio di Como;

Visto il R. decreto 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale di setificio di Como sono aperti i concorsi per titoli ed esami a due posti di assistente titolare e cioè: assistente per il disegno di macchine e assistente per la chimica tecnica e tintoria. Ai concorsi sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, a' sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono rispettivamente, ridotti a L. 8184 e a L. 1584. Detti assistenti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, parternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito tecnico-meccanico per il posto di assistente per il disegno di macchine e diploma di perito chimico tintore per il posto di assistente per la chimica tecnica e tintoria o relative copie autentiche debitamente legalizzate. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autentificazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte a Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto; quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno una relazione per ciascun concorso contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se i candidati, cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(549)

Concorso al posto di assistente titolare presso il Regio istituto industriale di Livorno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il Regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Livorno, approvata con decreto Ministeriale 3 dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 7259, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso al posto di assistente presso il Regio istituto industriale di Livorno;

Visto il R. decreto 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Livorno è aperto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente titolare a disposizione della Direzione. Al concorso sono ammessi

solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, a' sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

L'assistente prescelto inizia la sua carriera al Gruppo B, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930. n. 1491, sono rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584. Detto assistente viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito tecnico meccanico-elettricista o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal Presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla Segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio delle amministrazioni dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai suc-

cessivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(550)

Concorso a due posti di assistente presso il Regio istituto industriale di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144 e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali; e i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Palermo, approvata con decreto Ministeriale 28 dicembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1926;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 7259, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso a due posti di assistente nel Regio istituto industriale di Palermo;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Palermo è aperto il concorso per titoli ed esami a due posti di assistente titolare a disposizione della direzione. Al concorso sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, a' sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono ridotti rispettivamente a L. 8184 e a L. 1584. Detti assistenti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito tecnico meccanico-elettricista o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale, ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazione e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai classificati primo e secondo nella graduatoria e, in caso di rinuncia degli stessi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui sono stati offerti i posti lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(551)

Concorso a tre posti di assistente presso il Regio istituto industriale di Novara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Novara, approvata con decreto Ministeriale 23 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1925;

Vista la lettere di S. E. il Capo del Governo n. 7259, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso a tre posti di assistente nel Regio istituto industriale di Novara;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Novara è aperto il concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente titolare a disposizione della direzione. Al concorso sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, a' sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969,

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584.

Detti assistenti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio, diploma originale di perito tecnico meccanico-elettricista o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto: quella del medico militare dalla competente Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal Procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale, ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte a Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primo, secondo e terzo nella graduatoria e, in caso di rinuncia degli stessi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia, se i candidati cui sono stati offerti i posti lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(552)

Concorso a due posti di assistente presso il Regio istituto industriale di Messina.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Messina, approvata con decreto Ministeriale 22 settembre

1925, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre stesso anno;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 7259 in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso a due posti di assistente nel Regio istituto industriale di Messina;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Messina è aperto il concorso per titoli ed esami a due posti di assistente titolare a disposizione della direzione. Al concorso sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, a' sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, il supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sono, rispettivamente, ridotti a L. 8184 e a L. 1584. Detti assistenti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti e titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito tecnico meccanico-elettricista o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente Autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale, ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore, dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola o dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione

giudicatrice il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primo e secondo nella graduatoria e, in caso di rinuncia degli stessi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se i candidati cui sono stati offerti i posti, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, saranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(553)

Concorso a due posti di assistente presso il Regio istituto industriale di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Vicenza, approvata con decreto Ministeriale 7 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 dello stesso mese;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 7259, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso a due posti di assistente nel Regio istituto industriale di Vicenza;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Vicenza è aperto il concorso per titoli ed esami a due posti di assistente titolare a disposizione della direzione. Al concorso sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800 e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono, rispettivamente, ridotti a L. 8184 e a L. 1584. Detti assistenti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito tecnico meccanico-elettricista o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente Autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale, ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte a Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore, dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primo e secondo nella graduatoria e, in caso di rinuncia di essi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno, senz'altro, dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(554)

Concorso a due posti di assistente presso il Regio istituto industriale di Trieste.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Trieste, approvata con decreto Ministeriale 11 luglio 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1926;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo, n. 7259, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso a due posti di assistente nel Regio istituto industriale di Trieste;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Trieste sono aperti i concorsi per titoli ed esami a due posti di assistente titolare e cioè: assistente per la sezione meccanici elettricisti e assistente per la sezione edile. Ai concorsi sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono, rispettivamente, ridotti a L. 8184 e a L. 1584. Detti assistenti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui ap-

presso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli, presentati, per qualsiasi motivo, ad altra Amministrazione.

Nella domanda debbono essere indicati, con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito tecnico meccanico-elettricista per il posto di assistente nella sezione meccanici-elettricisti; perito tecnico edile per il posto di assistente nella sezione edili; o relative copie autentiche debitamente legalizzate. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'istituto industriale, comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale, ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrativo residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati, cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno, senz'altro, dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(555)

Concorso al posto di assistente presso il Regio istituto industriale di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie Scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Torino, approvata con decreto Ministeriale 31 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1925;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 7259, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso al posto di assistente nel Regio istituto industriale di Torino;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Torino è aperto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente titolare a disposizione della direzione. Al concorso sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, a sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

L'assistente prescelto inizia la sua carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800 e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, numero 1491, sono ridotti, rispettivamente, a L. 8184 e a L. 1584. Detto assistente viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione genrale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella GazzettaUfficiale del Regno, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito tecnico meccanico o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino dalla naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo riascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del Podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale, ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte a Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal Provveditore agli Studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di esso in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(556)

Concorso a tre posti di assistente presso il Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie Scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale «A. Volta » di Napoli, approvata con decreto Ministeriale 2 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 25 dello stesso mese;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 7259, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso a tre posti di assistente nel Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli sono aperti i concorsi per titoli ed esami a tre posti di assistente titolare e cioè:

a) assistente per la sezione edili;

b) assistente al laboratorio chimico generale;

c) assistente per la sezione meccanici;

Ai concorsi sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, ai sensi dell'art. 62 del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera al gruppo *B*, grado II, con lo stipendio iniziale annuo di lire 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di lire 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono, rispettivamente, ridotti, a lire 8184 e a lire 1584.

Detti assistenti vengono nominati in prova per un periodo di 2 anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da lire 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio; diploma originale di perito tecnico edile per il posto di assistente alla sezione edili; di perito tecnico chimico per il posto di assistente al laboratorio chi-

mico generale; di perito tecnico meccanico per il posto di assistente alla sezione meccanici, o relative copie autentiche debitamente legalizzate. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dello istituto industriale, comprovante la permanenza in servizio del candidato, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno, gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° certificato riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del regio decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate e in bozze di stampa.

Qualunque cerificato rilasciato da Autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore, dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto, lasceranno passare 10 giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(557)

Concorso a cinque posti di segretario economo presso i Regi istituti industriali di Napoli « Volta », Prato, Reggio Calabria, Roma e Torino (industrie cuoio).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Napoli « Volta », Prato, Reggio Calabria, Roma, Torino (industrie cuoio);
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di segretario economo titolare presso i Regi istituti industriali di Napoli « Volta », Prato, Reggio Calabria, Roma e Torino (industrie cuoio).

Art. 2.

I segretari prescelti compiono la loro carriera nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, ridotti, rispettivamente, a L. 8184 e a L. 1584 oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione (una per ogni posto messo a concorso), su carta bollata da L. 5 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali o uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: diploma di licenza rilasciato da un Regio istituto commerciale o da un Regio istituto tecnico (sezione ragioneria). Certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale da cui risulti che il concorrente non abbia superato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(558)

Concorso al posto di sottocapo officina per l'aggiustaggio presso il Regio istituto industriale di Novara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Novara;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Novara è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di sottocapo officina titolare per l'aggiustaggio.

Art. 2.

Il sottocapo officina prescelto compie la sua carriera nel gruppo *C*, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500, rispettivamente ridotti a L. 5192 ed a L. 1320, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dai documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati, con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di sottocapofficina per l'aggiustaggio;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno, gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte a istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro indentià personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(559)

Concorso a due posti di insegnante di tecnologia per i materiali da costruzione presso i Regi istituti industriali di Messina e Napoli « Volta ».

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144 e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047 e 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Messina e di Napoli « Volta »;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami ai seguenti posti di insegnante titolare presso le sedi di Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicati:

1° tecnologia per i materiali da costruzione ed esercitazioni - Messina;

2° tecnologia dei materiali edilizi ed organizzazione dei cantieri - Napoli « Volta ».

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera inquadrati al gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo

lordo di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di lire 3000 annue, ridotto, a L. 12.672 e a L. 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la proseguono fino al grado 7°. Detti insegnanti vengono nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun posto, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione: cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato intenda prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria, o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà, deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale, ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati tanto gli uni, che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore, dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale, devono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorco.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione per ciascun posto, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da opposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati, cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accettano la nomina, verranno dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(560)

Concorso a quattro posti di insegnante di cultura generale presso i Regi istituti industriali di Belluno, Intra, Vicenza e Foggia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144 e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047 e 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Belluno, Foggia, Intra e Vicenza;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di cultura generale nei Regi istituti industriali di Belluno, Intra e Vicenza e di cultura generale e legislazione industriale presso il Regio istituto industriale di Foggia.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati nel gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente, ridotti a L. 12.672 e a 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la proseguono fino al grado 7°. Detti insegnanti vengono nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun posto, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in lettere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli da laurea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni previste dall'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno, gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal Podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale, ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti,

o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° Elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato intenda prendere parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5, e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati sarà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione per ciascun posto contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie, e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(561)

Concorso a due posti di insegnante di elettrotecnica presso i Regi istituti industriali di Bergamo e Fermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047 e 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Bergamo e di Fermo;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1924, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami ai seguenti posti di insegnante titolare presso le sedi di Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicate:

1° elettrotecnica, Bergamo;

2° elettrotecnica, misure elettriche ed esercitazioni, Fermo.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati al gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente ridotti, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, a L. 12.672 e a L. 2640, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la proseguono fino al grado 7°.

Detti insegnanti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun posto, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato intenda prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria, o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito nazionale fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale, ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più concorsi banditi dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rlasciati dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà, per ciascun posto, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accettano la nomina, sono dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(562)

Concorso a due posti di segretario presso le Regie scuole minerarie di Agordo e di Iglesias.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2800, sull'ordinamento dell'istruzione mineraria media e le relative tabelle annesse;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, concernente provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, recante provvedimenti sulla riduzione degli stipendi e degli altri emolumenti dei dipendenti statali;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami al posto di segretario presso le Regie scuole minerarie di Agordo e di Iglesias.

Art. 2.

I segretari prescelti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili e compiono la loro carriera nel gruppo *B*, grado 12°, con lo stipendio annuo lordo di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500, ridotti in conformità del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, rispettivamente a L. 5192 e a L. 1320.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in unica copia anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: diploma di licenza rilasciato da un Regio istituto commerciale o da un Regio istituto tecnico (sezione ragioneria). Certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale dal quale risulti che il candidato non ha superato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario dela Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale, ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di

presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciti dalle scuole di istruzione tecnica o professionale, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(563)

Concorso al posto di insegnante di fisica ed elettrotecnica presso il Regio istituto nazionale per le industrie tessili « B. Mussolini » di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047; 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale per le industrie tessili « B. Mussolini » di Napoli;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di fisica ed elettrotecnica nel Regio istituto nazionale per le industrie tessili « B. Mussolini » di Napoli;

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante inquadrato al grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 7°. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria, o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla compe-

tente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firma non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore, dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, sarà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(564)

Concorso al posto di capofficina per le costruzioni edilizie presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capofficina titolare per le costruzioni edilizie.

Art. 2.

Il capofficina prescelto inizia la sua carriera come capofficina di istituto industriale, inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 9300 oltre il sup-

plemento di servizio attivo di L. 1800 rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584 per effetto del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 9°. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capofficina per le costruzioni edili;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal Procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del Regio decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(565)

Concorso a due posti di capofficina presso i Regi istituti industriali di Messina e Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il Regio decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144 e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Messina e Roma;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di capofficina titolare presso i Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicati:

1° capofficina motorista - Messina;

2° capofficina per le macchine termiche ed idrauliche - Roma.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di istituto industriale inquadrati nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584 per effetto del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la proseguono fino al grado 9°. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero per l'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di capofficina messi a concorso;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore);

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del Regio decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie, e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se i candidati cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(566)

Concorso a due posti di sottocapo officina tessitore presso il Regio istituto industriale « Mussolini » di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il Regio decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047 che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale « Mussolini » di Napoli;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale « Mussolini » di Napoli è aperto il concorso per titoli e per esami a due posti di sottocapofficina tessitore titolare.

Art. 2.

I sottocapiofficina prescelti compiono la loro carriera nel gruppo C, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500, rispettivamente ridotti a L. 5192 e a L. 1320, per effetto del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di

esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di sottocapofficina messi a concorso;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del Regio decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assensa sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primo e secondo nella gratuatoria e, in caso di rinuncia di essi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(567)

Concorso a due posti di capofficina aggiustatore presso i Regi istituti industriali di Messina e Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144 e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;
Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Messina e Torino;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Presso i Regi istituti industriali di Messina e Torino sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di capo officina aggiustatore titolare.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di istituto inquadrati nel gruppo *B*, grado 11° con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. Detti capiofficina vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti, in unica copia anche se il candidato aspiri a prender parte a più concorsi:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo officina aggiustatore;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili , o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale e Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(568)

Concorso al posto di assistente presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047 e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Reggio Calabria approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 26 dello stesso mese;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 7250, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso al posto di assistente nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria è aperto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente titolare a disposizione della direzione. Al concorso sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

L'assistente prescelto inizia la sua carriera nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584.

Detto assistente viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati, con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito tecnico meccanico elettricista o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla com-

petente Autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa; (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti del comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte a istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore, dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(569)

Concorso a quattro posti di capofficina presso i Regi istituti industriali di Foggia, Napoli « Volta », Bergamo e Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144 e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Bergamo, Foggia, Napoli « Volta » e Vicenza;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per i titoli e per esami ai seguenti posti di capo officina titolare presso i Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicati:

1° capofficina fonditore - Foggia;
2° capofficina fonditore - Napoli « Volta »;
3° capofficina modellista - Bergamo;
4° capofficina modellista - Vicenza.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di istituto industriale inquadrati nel gruppo B,

grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente, ridotti a L. 8184 e a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la proseguono fino al grado 9°. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove gli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di capofficina fonditore e modellista;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole d'istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(570)

Concorso a sette posti di capofficina presso i Regi istituti industriali di Napoli « Mussolini », Torino, Como e Prato.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144 e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Como, Napoli « Mussolini », Prato e Torino;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di capofficina titolare presso i Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicati:

1° capofficina filatore - Napoli « Mussolini »;
2° capofficina filatore - Torino;
3° capofficina per la tessitura - Como;
4° capofficina per la tessitura - Napoli « Mussolini »;
5° capofficina per la tessitura - Prato;
6° capofficina per la tessitura - Torino;
7° capofficina per la trattura, filatura e lavorazione delle fibre tessili - Como.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di istituto industriale, inquadrati nel gruppo *B*, grado 11° con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la proseguono fino al grado 9°. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero per l'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli persentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti, in unica copia, anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale, dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di capofficina messi a concorso;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati (qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Son dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Quelli rilasciati dalla scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie. L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(571)

Concorso a due posti di sottocapofficina presso i Regi istituti industriali di Novara e Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144 e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047 che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Novara e Palermo;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di sottocapofficina titolare presso i Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicati:

1° sottocapofficina fucinatore - Novara;

2° sottocapofficina per il ferro battuto - Palermo;

Art. 2.

I sottocapi officina prescelti compiono la loro carriera nel gruppo C, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500, rispettivamente ridotti a L. 5192 e a L. 1320, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di

pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali ed uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, in unica copia anche se il candidato aspiri a prender parte a più concorsi:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di sottocapofficina messi a concorso;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto):

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati (qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno per ciascun concorso una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(572)

Concorso al posto di assistente presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie Scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047 e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma, approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1929;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 7259, in data 30 novembre 1932, che autorizza a bandire il concorso al posto di assistente nel Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma è aperto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente titolare a disposizione della direzione, per la sezione edile. Al concorso sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, a' sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

L'assistente prescelto inizia la sua carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584. Detto assistente viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito tecnico edile o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore dell'istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente Autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto; la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore, dal direttore o rettore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(573)

Concorso a quattro posti di capofficina elettricista presso i Regi istituti industriali di Intra, Messina, Napoli « Mussolini » e Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Intra, Messina, Napoli « Mussolini », Palermo;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Presso i Regi istituti industriali di Intra, Messina, Napoli « Mussolini », Palermo, sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di capofficina elettricista titolare.

Art. 2.

I capofficina prescelti iniziano la loro carriera come capofficina di istituto inquadrati nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a lire 8184 e a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. Detti capofficina vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti, in unica copia, anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari, ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizo della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capofficina elettricista;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il can-

didato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati (qualora il candidato prenda parte a più concorsi banditi dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del Regio decreto 19 novembre 1914, n. 1290):

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie, e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(574)

Concorso al posto di insegnante di disegno tecnico di macchine presso il Regio istituto industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047; 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Fermo;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di disegno tecnico di macchine presso il Regio istituto industriale di Fermo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al gruppo A, grado 9°, con lo stipendio iniziale di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo

di L. 3000 annue, rispettivamente ridotti a L. 12.672 ed a L. 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 7°. Detto insegnante viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali o uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti;

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli laurea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto)

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più concorsi banditi dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla Segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove in esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, sarà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(575)

Concorso a sei posti di sottocapofficina presso i Regi istituti industriali di Vicenza, Livorno e Fermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Fermo, Livorno e Vicenza;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024:

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di sottocapo officina titolare presso i Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicati:

1. Sottocapofficina attrezzista - Vicenza;
2. Sottocapofficina meccanico - Livorno;
3. Sottocapofficina meccanico - Livorno;
4. Sottocapofficina per la torneria - Fermo;
5. Sottocapofficina per la torneria - Vicenza;
6. Sottocapofficina tornitore e macchine utensili - Vicenza.

Art. 2.

I sottocapofficina prescelti compiono la loro carriera nel gruppo *C*, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500, rispettivamente ridotti a L. 5192 e a L. 1320 per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di sottocapofficina messi a concorso;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore);

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

(Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate, o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(576)

Concorso a sette posti di capofficina presso i Regi istituti industriali di Napoli « Volta », Roma, Torino, Trieste e Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Napoli « Volta », Palermo, Roma, Torino, Trieste;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di capo officina titolare presso i Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicati:

1. Capo officina per le macchine utensili - Napoli « Volta »;
2. Capo officina per le macchine utensili - Roma;
3. Capo officina meccanico - Torino;
4. Capo officina meccanico - Trieste;
5. Capo officina meccanico attrezzista - Napoli « Volta »;
6. Capo officina per l'utensileria, attrezzatura e montaggio - Roma;
7. Capo officina tornitore - Palermo.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di Istituto industriale inquadrati nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione na-

zionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali o uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti (in unica copia, anche se il candidato aspiri a prender parte a più concorsi):

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di capo officina messi a concorso;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal Presidente del Tribunale, da cui risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal Presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal Podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, lavori e pubblicazioni presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal Direttore della Scuola o dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del giorno in cui avranno inizio le prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, saranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(577)

Concorso al posto di sottocapofficina falegname presso il Regio istituto industriale di Vicenza.

IL MINISTRO PER LA EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamente gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Vicenza;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Vicenza è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di sottocapo officina falegname titolare.

Art. 2.

Il sottocapo officina prescelto compie la sua carriera nel gruppo *C*, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500, rispettivamente ridotti, a L. 5192 e a L. 1320, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di sottocapo officina falegname;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore);

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, o ai Gruppi Universitari Fascisti, o ai Fasci Giovanili, o ai Fasci Femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte ad istituti d'istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato Regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(578)

Concorso al posto di sottocapofficina per il laboratorio di tecnologia e prova dei materiali presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma.

IL MINISTRO PER LA EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di sottocapo officina titolare per il laboratorio di tecnologia e prova dei materiali.

Art. 2.

Il sottocapo officina prescelto compie la sua carriera nel gruppo *C*, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500, rispettivamente ridotti a L. 5192 e a L. 1320, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di sottocapo officina per il laboratorio di tecnologia e prova dei materiali;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del

presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore);

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, o ai Gruppi Universitari Fascisti, o ai Fasci Giovanili, o ai Fasci Femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte ad istituti d'istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato Regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(579)

Concorso a due posti di capofficina tintore presso i Regi istituti industriali di Napoli « Mussolini » e Prato.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il Regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesso, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie Scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi Istituti industriali « Mussolini » di Napoli e « Tullio Buzzi » di Prato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di capo officina titolare presso i Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicato:

1. Capo officina tintore — Napoli « Mussolini ».
2. Capo officina tintore — Prato.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di istituto industriale inquadrati nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la preseguono fino al grado 9°. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti (in unica copia anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi):

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti messi a concorso;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal Presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età, alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal Presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal Podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal Procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (La firma del Podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale od attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco, in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, saranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedure degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato Regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(580)

Concorso a tredici posti di segretario economo presso le Regie scuole industriali di Ancona, Ascoli Piceno, Bolzano, Catania, Cesena, Chieti, Cosenza, Fiume, Foligno, Forlì, Imola, Potenza e Terni.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, concernente provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni del lo Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche delle Regie scuole industriali di Ancona, Ascoli Piceno, Bolzano, Catania, Cesena, Chieti, Cosenza, Fiume, Foligno, Forlì, Imola, Potenza, Terni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di segretario economo titolare presso le Regie scuole industriali di tirocinio di Ancona, Ascoli Piceno, Bolzano, Catania, Cesena, Chieti, Cosenza, Fiume, Foligno, Forlì, Imola, Potenza, Terni.

Art. 2.

I segretari prescelti compiono la loro carriera nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 9300 oltre L. 1800 annue per supplemento di servizio attivo, ridotti, in conformità del R. decreto 20 novembre 1930, numero 1491, rispettivamente, a L. 8184 e a L. 1584, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Essi sono nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione (una per ciascun posto messo a concorso) su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati, con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato aspiri a prender parte a più concorsi:

1° titolo di studio: diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale o da un Regio istituto tecnico (sezione ragioneria). Certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale da cui risulti che il concorrente non ha superato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con facoltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenza al Partito Nazionale Fascista.

Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati (qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto.

Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzioni tecnica o professionale, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro indentità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia, se i candidati, cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno, senz'altro, dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(581)

Concorso a tre posti di assistente presso il Regio istituto industriale di Intra.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il Regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Intra, approvata con decreto Ministeriale 24 settembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre stesso anno;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 7259 in data 30 novembre 1932 che autorizza a bandire il concorso ai posti di assistente nel Regio istituto industriale di Intra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Intra sono aperti i concorsi per titoli ed esami a tre posti di assistente titolare e cioè: assistente al laboratorio di chimica industriale e tintoria; assistente al laboratorio chimico generale; assistente per la sezione elettricisti. Ai concorsi sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti industriali, a' sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre

al supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sono, rispettivamente, ridotti a L. 8184 e a L. 1584.

Detti assistenti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposta dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito tecnico chimico tintore per il posto di assistente al laboratorio di chimica industriale e tintoria; di perito tecnico chimico per il posto di assistente al laboratorio chimico generale; di perito tecnico elettricista per il posto di assistente alla sezione elettricisti, o relative copie autentiche debitamente legalizzate. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato del direttore dell'istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal Presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal Podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del Podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno di cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui sono stati offerti i posti, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto,

la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(582)

Concorso al posto di insegnante di fisica e relative esercitazioni presso il Regio istituto industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti a favore del personale dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Fermo;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di fisica e relative esercitazioni nel Regio istituto industriale di Fermo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato nel gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente, ridotto a L. 12.672 e a L. 2640 per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 7°. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in fisica, matematica o in discipline nautiche. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza del Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuno domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono es

sere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nel la graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai succesivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(583)

Concorso a due posti di insegnante di lettere italiane, storia, geografia, ecc. presso le Regie scuole minerarie di Caltanissetta ed Iglesias

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2800, sull'ordinamento dell'istruzione mineraria media e le relative tabelle annesse;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, concernente provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato:

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, recante provvedimenti sulla riduzione degli stipendi e degli altri emolumenti dei dipendenti statali;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di lettere italiane, storia, geografia, nozioni di diritti e doveri presso le Regie scuole minerarie di Caltanissetta ed Iglesias.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari al grado 10°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 12.200, oltre il supplemento di servizio attivo di annue lorde L. 2200 che, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, vengono, rispettivamente, ridotti, a L. 10736 e a L. 1936 e l'eventuale aggiunta di famiglia e la proseguono fino al grado 7°.

Gli insegnanti vengono nominati in prova per un periodo di tre anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

La domanda di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità, domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia, anche se il candidato intenda prendere parte a più concorsi:

1° diploma di laurea in lettere (in originale o in copia autentica debitamente legalizzata) o diploma di abilitazione. Certificato dei punti ottenuti negli esami di laurea o di abilitazione;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'articolo 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimenti, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni, che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, presentando il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai primi classificati nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificat, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati, cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accettano la nomina, sono dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(584)

Concorso al posto di maestra di sartoria presso la Regia scuola industriale di Zara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;
Vista la pianta organica della Regia scuola di tirocinio di Zara, approvata con decreto Ministeriale 18 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1926;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola di tirocinio di Zara è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di maestra di sartoria.

Art. 2.

La maestra prescelta inizia la sua carriera come quella prevista per i capi officina di scuola industriale, per cui viene inquadrata nel gruppo *B*, grado 11°, col lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente, ridotti a L. 8184 e a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 10°. Essa viene nominata in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominata stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente Ufficio del Ministero.

Non saranno ammesse al concorso quelle candidate le istanze delle quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali o ad altri uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità, dimora della candidata e luogo dove ella intende che le sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e le vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità della candidata ad occupare il posto di maestra di sartoria;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale dal quale risulti che la concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che la candidata è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora la candidata intenda prender parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente le concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto: quelli rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione tecnica o professionale, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Alle candidate verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Le candidate dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di esse in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascuna candidata.

Art. 8.

Il posto sarà conferito alla candidata classificata prima nella graduatoria e, in caso di rinuncia della prima, alle successive classificate, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se la candidata cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarata rinunciataria.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(585)

Concorso a tre posti di insegnante di costruzioni presso i Regi istituti industriali di Belluno e Biella.

IL MINISTRO PER LA EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il Regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047; e 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Belluno e Biella;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami ai seguenti posti di insegnante titolare presso le sedi dei Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicate:

1. Costruzioni civili, stradali, idrauliche, topografia e disegno relativo — Belluno.
2. Costruzioni edili, statica e resistenza dei materiali e disegno relativo — Biella.
3. Topografia, costruzioni stradali ed idrauliche, disegno ed esercitazioni relative — Biella.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati nel gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 7°.

Detti insegnanti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, una per ciascun posto, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, in unica copia anche se il candidato intenda prendere parte a più concorsi:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per

cui il certificato è richiesto (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di légge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà, per ciascun posto, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, sarà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato Regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(586)

Concorso a tre posti di capofficina fucinatore presso le Regie scuole industriali di Caltanissetta, Catania e Pistoia.

IL MINISTRO PER LA EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il Regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche delle Regie scuole industriali di Caltanissetta, Catania e Pistoia;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di capo officina fucinatore titolare presso le Regie scuole industriali di Caltanissetta, Catania e Pistoia.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di scuola industriale inquadrati nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 10°.

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso

dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti, in unica copia anche se il candidato intenda partecipare a più concorsi:

1° titolo di studio (in originale o in copia autentica): licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare il posto di capo officina fucinatore;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, saranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato Regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(587)

Concorso al posto di insegnante di filatura e meccanica tessile presso il Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047; 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

E aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di filatura e meccanica tessile presso il Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 7°. Detto insegnante viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione è nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a dato apposto dal compente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il canditato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate e in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto.

Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avrano luogo in Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai succesivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, sarà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(588)

Concorso al posto di capofficina falegname presso la Regia scuola industriale di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il Regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale di Bolzano;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Bolzano è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capo officina falegname titolare.

Art. 2.

Il capo officina prescelto inizia la sua carriera come capo officina di scuola industriale inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 10°.

Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio (in originale o in copia autenticata): licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio

post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo officina falegname;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(589)

Concorso al posto di insegnante di matematica e fisica presso la Scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie Scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Palermo;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di matematica e fisica presso la Scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Palermo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al gruppo *A*, grado 10°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 12.200 e il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, rispettivamente ridotti a L. 10.736 e a L. 1936, per effetto del R. decreto 30 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 8°. Detto insegnante viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammesi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Direzioni generali ed uffici di questo Ministero e ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in matematica, fisica, ingegneria o discipline nautiche. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal Presidente del Tribunale (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata da procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più concorsi banditi dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente di Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Sato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(590)

Concorso al posto di insegnante di matematica presso il Regio istituto industriale di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale:

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1928, n. 1047, e 20 novembre 1930, num. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Vicenza;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di matematica nel Regio istituto industriale di Vicenza.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato nel gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di lire 14.400 e il supplemento di servizio attivo di lire 3000 annue, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 7°. Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto del competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presenti.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in matematica, in fisica, o in discipline nautiche. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o in quelli di abilitazione;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'Ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; quelli rilasciati dalla Segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro, dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato Regolamento del 3 giugno 1924, n. 269.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministero: ERCOLE.

(591)

Concorso a due posti di sottocapofficina presso le Regie scuole industriali di Fiume e Cosenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche delle Regie scuole industriali di Fiume e Cosenza;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di sottocapo officina titolare presso le Regie scuole industriali a fianco di ciascuno indicate:

1° sottocapo officina per il ferro - Fiume;

2° sottocapo officina fucinatore - Cosenza.

Art. 2.

I sottocapi officina prescelti compiono la loro carriera nel gruppo *C*, grado 12° con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500, rispettivamente ridotti a L. 5192 e a L. 1320, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale Istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, in unica copia anche se il candidato aspiri a prender parte a più concorsi:

1° titolo di studio: licenza di una R. scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di sottocapo officina messi a concorso;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribubnale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1924, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto,

la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(592)

Concorso a tre posti di assistente presso le Regie scuole minerarie di Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2800, sull'ordinamento dell'istruzione mineraria media e le relative tabelle annesse;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, concernente provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, recante provvedimenti sulla riduzione degli stipendi e degli altri emolumenti dei dipendenti statali;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di assistente titolare presso le Regie scuole minerarie di Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti compiono la loro carriera nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 ridotti, rispettivamente, in conformità del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, a L. 8184 e a L. 1584, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione (una ogni posto messo a concorso), su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato intenda prendere parte a più concorsi:

1° Diploma di perito minerario: certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione Generale dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto. Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti

dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal Provveditore agli Studi nella cui giurisdizione risiede l'Isituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale, debbono essere firmati dal direttore della Scuola o dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6,

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se i candidati, cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(593)

Concorso a due posti di insegnante di costruzioni presso la Regia scuola industriale di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 6 giugno 1929, n. 1024, e 27 giugno 1929, numero 1047;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica delle Regia scuola industriale di Bolzano;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Bolzano sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

a) materiali da costruzioni e tecnologia di costruzioni;
b) costruzioni edili e disegno relativo.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati al gruppo *A*, grado 10° con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 12.200, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2200, rispettivamente ridotti a L. 10.736 e a L. 1936, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la proseguono fino al grado 8°. Detti insegnati vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti di titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e di titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia, anche se il candidato intenda prendere parte a più concorsi:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria o di diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati sarà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno una relazione per ciascun concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati, cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accettano la nomina, saranno dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(594)

Concorso a tre posti di sottocapofficina aggiustatore presso le Regie scuole industriali di Catanzaro, Cesena e Chieti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche delle Regie scuole industriali di Catanzaro, Cesena e Chieti;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di sottocapofficina titolare presso le Regie scuole industriali a fianco di ciascuno indicate:
1. Sottocapofficina aggiustatore - Catanzaro.
2. Sottocapofficina aggiustatore - Cesena.
3. Sottocapofficina aggiustatore attrezzista - Chieti.

Art. 2.

I sottocapofficina prescelti compiono la loro carriera nel gruppo C, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1500, rispettivamente, ridotti, a L. 5192 e a L. 1320, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia, anche se il candidato intenda prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale, dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di sottocapofficina messi a concorso;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato intenda prendere parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni, che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale, debbono essere firmati dal direttore dello Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in casi di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati, cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accettano la nomina, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(595)

Concorso a quattro posti di capofficina presso le Regie scuole industriali di Caltanissetta, Gorizia, Pistoia e Udine.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il Regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 27 giugno 1929, n. 1047, 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Viste le piante organiche delle Regie scuole industriali di Caltanissetta, Gorizia, Pistoia e Udine;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di capofficina titolare presso le Regie scuole industriali a fianco di ciascuno indicate:

1. Capofficina tornitore - Caltanissetta;
2. Capofficina meccanico - Gorizia;
3. Capofficina meccanico - Pistoia;
4. Capofficina meccanico - Udine.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di Scuola industriale inquadrati nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 10°

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti, in unica copia anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio (in originale o in copia autentica): licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di capofficina messi a concorso;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dei relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedenti i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professonale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, saranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(596)

Concorso a cinque posti di capofficina elettricista presso le Regie scuole industriali di Avellino, Cagliari, Caltanissetta, Ferrara ed Udine.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 27 giugno 1929, n. 1047 e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Viste le piante organiche delle Regie scuole industriali di Avellino, Cagliari, Caltanissetta, Ferrara e Udine;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di capo officina elettricista titolare presso le Regie scuole industriali di Avellino, Cagliari, Caltanissetta, Ferrara e Udine.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di scuola industriale inquadrati nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 10°.

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui ap-

presso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, in unica copia, anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio (in originale o in copia autentica): licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo officina elettricista;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femmili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290);

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate e in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalla Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione..

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la loro accettazione, saranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(597)

Concorso al posto di capofficina fonditore presso la Scuola industriale annessa al Regio istituto industriale di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Palermo;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Scuola industriale annessa al Regio istituto industriale di Palermo è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capo officina fonditore titolare.

Art. 2.

Il capo officina prescelto inzia la sua carriera come capo officina di scuola industriale inquadrato al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 e il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584 ,per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 10°.

Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio (in originale o in copia autentica): licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo officina fonditore;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimenti della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più concorsi banditi dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative

residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, sarà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

(598) *Il Ministro*: ERCOLE.

Concorso a otto posti di vice-segretario presso i Regi istituti industriali di Biella, Napoli « Volta », Pisa, Reggio Calabria e Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Biella, Napoli « Volta », Pisa, Reggio Calabria e Torino;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di vice segretario titolare presso i Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicati:

1. Vice segretario economo - Biella;
2. Vice segretario economo - Napoli « Volta »;
3. Vice segretario economo - Pisa;
4. Vice segretario economo - Reggio Calabria;
5. Vice segretario economo - Torino;
6. Vice segretario magazziniere - Biella;
7. Vice segretario magazziniere - Torino;
8. Vice segretario magazziniere - Torino.

Art. 2.

I vice segretari prescelti compiono la loro carriera nel gruppo *B*, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500 annue, rispettivamente ridotti a L. 5192 e a L. 1320, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni o ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, in unica copia anche se il candidato intenda prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: diploma di licenza conseguito in un Regio istituto commerciale o in un Regio istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di perito industriale, limitatamente ai posti di vice segretario magazziniere. Certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza. Possono essere ammessi al concorso, dietro parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, anche coloro che abbiano altro titolo di studio, purchè siano forniti di uno dei titoli prescritti dall'art. 16, secondo comma, lettera *b*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per l'ammissione nei ruoli del gruppo *B*, e purchè siano in servizio, alla data di pubblicazione del presente decreto come vice segretari incaricati o supplenti o come applicati di segreteria titolari presso un Regio istituto o una Regia scuola di istruzione industriale;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato intenda prender parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'Istituto, quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, verranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(599)

Concorso a due posti di insegnante di tecnologia presso le Scuole industriali annesse ai Regi istituti industriali di Belluno e di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il Regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047 e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Viste le piante organiche delle Regie scuole industriali di Belluno e Torino (annesse ai Regi istituti industriali);

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami a due posti di insegnante titolare di tecnologia, e cioè: un posto presso la Scuola industriale annessa al Regio istituto industriale di Belluno e l'altro presso la Scuola industriale annessa al Regio istituto industriale di Torino.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolare inquadrati nel gruppo A, grado 10°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200, rispettivamente ridotti a L. 10.736 e a L. 1936, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 8°.

Detti insegnanti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun posto, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposta dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, in unica copia, anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. (Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione);

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti

dal Ministero dell'educazione nazionale e i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà, per ciascun posto, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accettano la nomina, saranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(600)

Concorso a nove posti di insegnante di meccanica presso le Regie scuole industriali di Cesena, Gorizia, Aquila, Bolzano, Fiume, Foligno, Piazza Armerina, Trento e presso la Scuola industriale annessa al Regio istituto industriale di Pisa.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il Regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047 e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Viste le piante organiche delle Regie scuole industriali di Cesena, Gorizia, Aquila, Bolzano, Fiume, Foligno, Piazza Armerina, Pisa (annessa al Regio istituto industriale), Trento;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di insegnante titolare presso le Regie scuole industriali a fianco di ciascuno indicate:

1. Meccanica applicata ai tornitori, aggiustatori ed elettricisti e disegno professionale agli aggiustatori e tornitori - Cesena.
2. Meccanica, macchine e disegno relativo e tecnologia meccanica - Gorizia.
3. Meccanica, macchine e disegno relativo - Aquila.
4. Meccanica, macchine e disegno relativo - Bolzano.
5. Meccanica, macchine e disegno relativo - Fiume.
6. Meccanica, macchine e disegno relativo - Foligno.
7. Meccanica, macchine e disegno relativo - Piazza Armerina.
8. Meccanica, macchine e disegno relativo - Pisa (annessa al Regio istituto industriale).
9. Meccanica, macchine e disegno relativo - Trento.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati al Gruppo *A*, grado 10°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 12.200 e il supplemento di servizio di L. 2200, rispettivamente ridotti a L. 10.936 e a L. 1936, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 8°. Detti insegnanti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali verranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, in unica copia, anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femmili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1299).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate e in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun posto, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accettano la nomina, saranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(601)

Concorso a due posti di insegnante di tecnologia presso i Regi istituti industriali di Palermo e Novara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Palermo e Novara;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami ai seguenti posti di insegnante titolare presso i Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicati:

1. Tecnologia ed organizzazione di officina - Palermo;
2. Tecnologia meccanica ed esercitazioni di officina - Novara.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati al gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 7°.

Detti insegnanti vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun posto, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, in unica copia, anche se il candidato aspiri a prendere parte a più concorsi:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria o diploma di abilitazione alla professionale di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salve le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. (Qualora il candidato prenda parte a più concorsi banditi dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare della Scuole dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segretaria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmate dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame si svolgeranno in Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun posto, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accettano la nomina, saranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: ERCOLE.

(602)

Concorso a sei posti di capofficina aggiustatore presso le Regie scuole industriali di Ancona, Aquila, Cagliari, Catania e presso le Scuole industriali annesse ai Regi istituti industriali di Torino e Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visti il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche delle Regie scuole industriali di Ancona, Aquila, Cagliari, Catania, Palermo (annessa al Regio istituto industriale) e Torino (annessa al Regio istituto industriale);

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti di capi officina titolari presso le Regie scuole industriali a fianco di ciascuna indicate:

1. Capofficina aggiustatore - Ancona;
2. Capofficina aggiustatore - Aquila;
3. Capofficina aggiustatore - Cagliari;
4. Capofficina aggiustatore - Catania;
5. Capofficina aggiustatore - Torino (annessa al Regio istituto industriale);
6. Capofficina aggiustaggio e sagomaggio - Palermo (annessa al Regio istituto industriale);

Art. 2.

I capofficina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di scuola industriale, inquadrati nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800 ridotti, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, rispettivamente, a L. 8184 e a L. 1584, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 10°.

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio (in originale o in copia autentica): Licenza di una R. Scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina messi a concorso;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal Presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal Presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dello ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili; nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato intenda di prendere parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5, 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione redigerà una relazione per ciascun concorso contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita ciatari.

Tuttavia se i candidati, cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accettano la nomina, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato Regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: Ercole.

(603)

Concorso al posto di sottocapofficina elettricista presso la Regia scuola industriale di Cremona.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1932, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale di Cremona:

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Cremona è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di sottocapofficina elettricista titolare.

Art. 2.

Il sottocapofficina prescelto compie la sua carriera nel Gruppo C., Grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500 annue, rispettivamente ridotti a L. 5192 e a L. 1320, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero, o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di sottocapofficina elettricista;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero della educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, verrà dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato Regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(604)

Concorso a due posti di insegnante di meccanica e macchine presso i Regi istituti industriali di Messina e Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 6 giugno 1929, n. 1024, e 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche dei Regi istituti industriali di Messina e Torino;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami ai seguenti posti di insegnante titolare presso le sedi di Regi istituti industriali a fianco di ciascuno indicate:

1° Meccanica con disegno ed esercitazioni - Messina;

2° Macchine e disegno di macchine - Torino.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati al gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640, per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 7°. Detti insegnanti vengono nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun posto, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali. Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato intenda prendere parte a più concorsi banditi dalla stessa Direzione generale:

1° titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria, o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di larea o negli esami di abilitazione;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo

che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato intenda di prendere parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da Autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione per ciascun posto, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e le classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto, lascieranno passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto, se accettano la nomina, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(605)

Concorso a tre posti di sottocapo officina meccanico presso le Regie scuole industriali di Bolzano, Cremona e Udine.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Viso il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929 ,n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Viste le piante organiche delle Regie scuole industriali di Bolzano, Cremona e Udine;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di sottocapo officina meccanico titolare presso le Regie scuole industriali di Bolzano, Cremona e Udine.

Art. 2.

I sottocapi officina prescelti compiono la loro carriera nel gruppo *C*, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1500 rispettivamente ridotti a L. 5192 e a L. 1320, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui ap-

presso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.* La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni o ad altre Direzione generali od uffici di questo Ministero.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del concorrente e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato intenda prendere parte a più concorsi:

1° titolo di studio: licenza di una regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare il posto di sottocapo-officina meccanico;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prenda parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati cui è stato offerto il posto, lasceranno passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accettano la nomina, verranno senz'altro dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(606)

Concorso al posto di insegnante di fisica, chimica ed elettrotecnica presso la Regia scuola industriale di Aquila.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 6 giugno 1929, n. 1024; 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale di Aquila;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnamento titolare di fisica, chimica ed elettrotecnica presso la Regia scuola industriale di Aquila.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al gruppo *A*, grado 10°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, rispettivamente ridotti a L. 10.736 e a L. 1936, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 8°. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in unica copia anche se il candidato intenda prendere parte a più di un concorso:

1° diploma originale o copia autenticata di laurea in fisica, chimica o ingegneria. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del Podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dalla Federazione dai Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato intenda prendere parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla Segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato Regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(607)

Concorso al posto di vice segretario presso la Regia scuola industriale « Casanova » di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale:

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale « Casanova » di Napoli;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di vice segretario titolare presso la Regia scuola industriale « Casanova » di Napoli.

Art. 2.

Il segretario prescelto compie la sua carriera nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5900 oltre L. 1500 annue per supplemento di servizio attivo, ridotti, rispettivamente, a L. 5192 e a L. 1320, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma di licenza conseguito in un Regio istituto commerciale o in un Regio istituto tecnico (sezione ragioneria). Certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza. Possono essere ammessi al concorso, dietro parere favorevole della 3ª Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, anche coloro che abbiano altro titolo di studio, purchè siano forniti di uno dei titoli prescritti dall'art. 16, secondo comma, lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per l'ammissione nei ruoli del gruppo *B*, e purchè siano in servizio alla data di pubblica-

zione del presente decreto, come vice segretari incaricati o supplenti o come applicati di segreteria titolari presso un Regio istituto o una Regia scuola di istruzione industriale;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale dal quale risulti che il candidato non ha superato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato intenda prendere parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione sisiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, sarà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

(608) *Il Ministro*: Ercole.

Prezzo L. 3 —

(5107999) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.